



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.03.2002
COM(2002) 165 definitivo

2000/0328 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
sulla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet .eu

**CHE RECA MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
sulla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet .eu

**CHE RECA MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone qui di seguito il suo parere sui sei emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ANTEFATTI

Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e della comunicazione dei risultati della pubblica consultazione in merito alla creazione del dominio di primo livello .eu (COM(2000) 421), la Commissione ha proposto il regolamento¹ in oggetto relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet .eu (TLD .eu), allo scopo di fornire alle imprese, alle organizzazioni e ai cittadini stabiliti o residenti nella Comunità un nuovo dominio per la registrazione dei nomi. Il regolamento intende fissare le condizioni nelle quali dovrà essere designato un "Registro", l'organismo al quale verranno affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu nonché il quadro della politica generale relativa alla sua concreta applicazione.

Il Parlamento europeo ha adottato i suoi emendamenti in prima lettura il 4 luglio 2001; la Commissione ha adottato la proposta modificata il 2 ottobre 2001. Il Consiglio ha adottato la posizione comune all'unanimità il 6 novembre 2001. La Commissione ha accettato la posizione comune, ad eccezione della disposizione relativa al tipo del comitato e della procedura, che è stata respinta.

Gli emendamenti votati dal Parlamento europeo scaturiscono da un compromesso fra le istituzioni. Dato che gli emendamenti sono accettabili per il Consiglio, non verrà attivata la procedura di conciliazione. Si prevede che il Consiglio adotterà in via definitiva il

¹ COM(2000)827 - 2000/0328 (COD)

provvedimento alla riunione del Consiglio "Trasporti e telecomunicazioni" che si svolgerà nel marzo 2002, previa verifica delle varie versioni linguistiche da parte dei giuristi-revisori.

3. SCOPO DELLA PROPOSTA

Il regolamento mira a fornire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche stabilite o residenti nella Comunità un nuovo dominio di primo livello e ad offrire possibilità di registrazione dei nomi di dominio che vanno ad integrare i domini nazionali esistenti. Il dominio di primo livello .eu aumenterà la visibilità del mercato interno sul mercato virtuale che si basa sull'Internet, in quanto consentirà una presenza sull'Internet estesa a tutta l'Europa e dovrebbe intensificare l'utilizzazione di Internet in Europa. Il regolamento proposto fissa le condizioni alle quali deve essere designato il "Registro" cui sarà demandata l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu nonché il quadro politico generale relativo alla sua attivazione, ivi compresi i settori nei quali dovranno essere emanate norme statuali.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha adottato sei emendamenti (emendamenti nn. 7-12) in data 28 febbraio 2002. La Commissione può accoglierli nella loro totalità.

4.1. Tipo di comitato e di procedura (emendamenti nn. 8, 11 e 12)

Durante i negoziati la divergenza principale che è sorta tra il Consiglio e il Parlamento europeo riguardava il tipo di comitato e di procedura necessari per il regolamento. La Commissione aveva proposto che, in relazione alle misure di politica pubblica, si facesse ricorso al "Comitato delle comunicazioni" che dovrà essere istituito ai sensi della direttiva quadro, nonché ad una procedura consultiva. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione in prima lettura ed ha aggiunto che il "comitato ONP" dovrebbe assistere la Commissione fino al momento in cui entrerà in vigore la suddetta direttiva quadro. Ciò facendo, il Parlamento europeo ha riconosciuto la necessità di tener conto della convergenza delle tecnologie della comunicazione quando si affrontano questioni connesse al nome di dominio .eu insieme agli altri aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche, nonché l'esigenza di evitare procedure troppo complicate alla messa in opera del nome di dominio .eu. Il Consiglio propugnava invece la creazione di un comitato specifico dell'applicazione della procedura di regolamentazione tanto per la scelta del "Registro" (articolo 3) quanto per l'emanazione delle disposizioni di politica pubblica.

La soluzione di compromesso, che figura negli emendamenti nn. 8, 11 e 12 rappresenta un valido equilibrio. Questa soluzione prevede che il "comitato delle comunicazioni" e, in attesa che questo venga attivato, il "comitato ONP" assisteranno la Commissione e che per l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (criteri e procedure di selezione del Registro) verrà applicata la procedura di regolamentazione; la stessa procedura verrà applicata per l'articolo 5 (politiche pubbliche), mentre per la designazione del Registro e per i rapporti contrattuali relativi alla sorveglianza e alla gestione del nome di dominio .eu si ricorrerà alla procedura consultiva.

4.2. Metodo di registrazione (emendamento n. 7)

Un nuovo considerando introduce il metodo detto del "primo arrivato, primo servito", che dovrà essere preso in considerazione, fra altre possibilità, al momento in cui verrà definita la

politica di registrazione. Ancorché questo metodo non figuri nella sua proposta, la Commissione ha potuto accettare che ad esso si facesse riferimento nella sua proposta modificata, poiché si tratta di un metodo di registrazione largamente utilizzato, sempre nei limiti che verranno stabiliti dalle disposizioni di politica pubblica.

La soluzione di compromesso non pregiudica la decisione che verrà presa in relazione alla politica di registrazione, ma sottolinea che tale metodo è un metodo di registrazione riconosciuto. Questo considerando apporta, in tema di politica di registrazione, alcuni utili chiarimenti che la Commissione giudica accettabili.

4.3. Emendamenti che precisano gli obblighi del Registro (emendamenti nn. 9 e 10)

Due considerando supplementari precisano le disposizioni relative agli obblighi che incombono al Registro ai sensi del regolamento.

L'emendamento n. 9 precisa che la politica in materia di composizione extragiudiziale delle controversie si fonda sul recupero dei costi. Questo principio, già introdotto dal Parlamento in prima lettura, è compatibile con un principio analogo applicabile ai canoni (articolo 4, paragrafo 2, lettera c)) e può essere accettato dalla Commissione in considerazione dei chiarimenti che apporta.

L'emendamento n. 10 stabilisce inequivocabilmente che il registro deve garantire l'integrità delle banche dati dei nomi di dominio.

Tale precisazione risulta utile poiché le banche dati dei nomi di dominio fanno parte integrante delle funzioni fondamentali del registro. La Commissione avrà la possibilità di garantire nella misura necessaria che il Registro abbia l'obbligo, in forza di un contratto, di proteggere le banche dati che non possono essere definite "banche dati di nomi di dominio".

5. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nei punti precedenti.